

COMUNE DI RAVENNA
SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO COMUNI DI RAVENNA, CERVIA E RUSSI

DOMANDA CONTRIBUTO
FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

(L. R. 24/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, deliberazione di G.R n. 1417 del 25/09/2017, Delibera Giunta Comune di Ravenna n. 93 del 20/02/2018)

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ Prov. _____ il _____

residente a _____ in Via/Piazza _____

n° _____ C.F. _____ recapito telefonico _____

CHIEDE

di essere ammesso al contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione, a tal fine , sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 N. 445

DICHIARA

di essere:

- cittadino italiano;
- cittadino di altro Stato appartenente all'Unione Europea;
- cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea munito di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.lgs n. 286/98 e successive modifiche;
- di avere la residenza nel Comune di Ravenna nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione;
- di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato;
- che il valore ISEE del nucleo familiare non inferiore o pari ad € 3.000,00 e non superiore ad € 17.154,30. Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto "ordinario" per le prestazioni sociali agevolate in corso di validità;

che, né egli stesso, né i componenti il suo nucleo familiare, sono titolari di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975, fatta eccezione per:

- l'alloggio su cui si vanta il diritto risulta inagibile da certificato rilasciato dal Comune
- la nuda proprietà di un alloggio anche al 100%
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3 c.p.c.
- Il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa fra le parti;

di non essere stati beneficiari nell'anno 2017 di contributi del Fondo per "l'emergenza abitativa: deliberazioni di G.R. n. 817/2012, n. 1709/2013 e n. 1221/2015;

di non essere stati beneficiari nell'anno 2017 di contributi del "Fondo per la morosità incolpevole" di cui all'art. 6 comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge n. 124/2013;

di non essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;

L'Ufficio Casa del Comune di Ravenna, effettua i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46, 47, 71 e 72 prima dell'erogazione dei contributi e procede all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti.

Nel caso di valore ISEE inferiore al canone annuo, l'Ufficio Casa, prima della erogazione del contributo, accerta che i **Servizi sociali** competenti siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico - sociale del nucleo familiare.

Il richiedente, con firma in calce alla domanda, dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, **saranno eseguiti controlli** diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e **saranno effettuati controlli** da parte della **Guardia di Finanza** presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE).

Ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

